



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA SARDEGNA**

Cagliari,

Prot. N. .... S.C.....  
Risposta al foglio N. 4569  
del 30 marzo 2017 Allegati N.....

All'Onorevole Presidente  
della Regione  
Viale Trento, 69  
09123 CAGLIARI

e p.c. All'Assessore  
dell'igiene e sanità  
e dell'assistenza sociale  
Via Roma, 223  
09123 CAGLIARI

**OGGETTO:** Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau". Modifica Delib. G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016. Approvazione preliminare (P/155).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 20 aprile 2017, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, l'allegato parere sul provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

- Gianfranco Garau -

**Parere della Sesta Commissione sul P/155: Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”. Modifica Delib. G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016. Approvazione preliminare.**

La Sesta Commissione, nell’esprimere a maggioranza parere favorevole sulla delibera in oggetto, auspica, al contempo, che la Giunta regionale valuti l’opportunità di apportare al provvedimento le seguenti modifiche:

- per quanto riguarda **la deliberazione**: precisare che agli Ambiti Plus, i quali nella fase a regime dovranno attivare gli interventi di inclusione attiva, sarà garantito l’accesso alle risorse, regionali e del PO FSE dedicate a queste finalità, secondo una logica programmatica e non di competizione tra i territori, assicurando quindi il supporto per lo sviluppo delle capacità progettuali necessarie.
- per quanto riguarda **le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18 del 2016**, allegate alla predetta deliberazione:
  - 1) alla pagina 1/8, al paragrafo **Principi generali e requisiti di accesso** al termine del paragrafo, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente:
    - *“possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), punto 1, della legge regionale n. 32 del 2016.”;*
  - 2) alla pagina 2/8 al paragrafo **Ammontare minimo e massimo dell’erogazione del sussidio economico previsto dalla legge**, alla fine dell’ultimo periodo, dopo la parola “riferimento” aggiungere:
    - “e comunque – per la fase di transizione – tale durata dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali.”;*
  - 3) alla pagina 2/8 al paragrafo **Le soglie dell’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ai fini della individuazione degli aventi diritto** precisare al punto 1 che i richiedenti il ReIS devono comunque presentare la domanda per il Sia.
  - 4) alla pagina 3/8 al paragrafo **La soglia minima di povertà regionale determinata dall’indice ISEE** sostituire il periodo: *“Tale soglia non appena il sistema nazionale e regionale saranno a regime e forniranno dati sufficienti per analizzare meglio il fenomeno.”*, con i seguenti:
    - “La soglia di povertà è misurata dall’ISTAT con due misure: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della Soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell’intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza.*
    - Le soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente rappresentano un criterio di accesso alla misura del REIS e sono ovviamente un’approssimazione della reale condizione di bisogno economico di una famiglia. Tale approssimazione è attualmente oggetto di revisione a livello nazionale, in attuazione della legge 15 mar-*

zo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), con la previsione di ulteriori indicatori reddituali e patrimoniali che aiutino a rappresentare meglio tale condizione di bisogno. Il criterio di accesso al REIS potrà essere adeguato alla previsione nazionale, superata la fase transitoria, e l'entità del REIS potrà essere modulata in relazione ai parametri che vengono posti a base del calcolo della soglia di povertà assoluta."

5) alla pagina 3/8 al paragrafo **Le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto** eliminare l'ultimo periodo ("L'ammontare... e le procedure di erogazione");

6) alla pagina 4/8 al paragrafo **Le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell'anno di transizione 2017** apportare le seguenti modifiche:

- nel quarto capoverso ("Ciascun comune ... della popolazione"), aggiungere dopo la parola REIS l'inciso: "a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS".

- sostituire il settimo, l'ottavo e il nono capoverso con i seguenti:

*"Nel caso in cui i comuni abbiano anticipato nel 2016 l'intervento con propri fondi, gli stessi possono essere compensati con le risorse dell'annualità 2016, dandone evidenza con comunicazione formale alla Direzione generale delle Politiche Sociali*

*Le risorse regionali del bilancio 2017 saranno erogate ai comuni sulla base di criteri di riparto stabiliti con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza Sociale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.*

*I comuni dovranno comunicare in ogni caso alla Direzione generale delle Politiche sociali, entro il 30 giugno 2017, il reale fabbisogno rilevato allo scopo di consentire una migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, nell'anno in corso e in quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie. Qualora infatti i comuni non dovessero utilizzare completamente le risorse 2017, e le risorse 2016 già impegnate a loro favore, per soddisfare le domande ammissibili nel proprio territorio nell'anno in corso, le stesse sono utilizzate in Ambito PLUS per il REIS, attraverso una graduatoria da predisporre a cura degli uffici di piano per Ambito di riferimento, così da soddisfare le domande rimaste inevase, secondo le priorità che con il presente atto vengono adottate dalla Giunta regionale."*

- al termine del punto alla pagina 5/8 dopo l'ultimo capoverso inserire il seguente:

*"Le presenti linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri territori. Esse inoltre non disciplinano la realizzazione dei programmi povertà ancora in essere o da realizzarsi, riferibili alle delibere approvate per le annualità precedenti il 2016, infatti con l'approvazione della legge regionale n. 18 del 2016, e con le risorse finanziarie impegnate con determinazione n. 17512/612 del 23 dicembre 2016, non è più attuabile la gestione del Programma povertà, secondo le modalità stabilite nelle Delibere di Giunta emanate fino alla annualità 2015."*

7) alla pagina 5/8 al punto **Le procedure transitorie di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva:**

- riformulare la lettera a) nel seguente modo:

- "a) progettazione e gestione in capo all'ente locale erogatore delle risorse, con riferimento alle casistiche successivamente elencate, in modo esemplificativo;"

- specificare al punto 1 che i comuni potranno mettere in atto le diverse tipologie di progetti specifici compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui dispongono;

- aggiungere dopo il primo alinea, il seguente:

*- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;*

**8) alla pagina 7/8 al paragrafo la Governance e l'attuazione del Reis**

- prevedere l'istituzione di un tavolo permanente regionale (con la partecipazione dalle diverse articolazioni del sistema Regione a vario titolo competenti in materia di programmazione e spendita di risorse nel Welfare, dell'Assessorato dell'igiene, sanità e politiche sociali, dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e degli altri assessorati, di volta in volta coinvolti, in relazione agli specifici temi rilevanti per l'attuazione della misura, del CRP, dell'ASPAL, di Sardegna.it, dell'ANCI, dell'Alleanza contro le povertà) che svolga il compito di monitorare le fasi di attuazione del REIS (compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi negli ambiti PLUS sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della LR 18/2016), proporre eventuali modifiche linee guida e programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

- prevedere, infine, che il suddetto tavolo si avvalga della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulle povertà, in particolare con le seguenti finalità:

a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);

b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).